

**TRIBUNALE DI MATERA**

in persona dei Magistrati:

dr. Giorgio Pica Presidente

dr. Tiziana Caradonio Giudice

dr. Antonia Quartarella Giudice

nella procedura di concordato promossa con ricorso depositato il 15/7/2019

DA

**SINNICA SERVICE s.r.l. (già FAGNANO s.r.l.)**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Tursi alla Contrada Giardini s.n., rappresentata e difesa come da mandato in calce al ricorso dall'avv. Salvatore Caiazzo, con studio in Roma alla via Dalmazia n. 29,

- Ricorrente -

NEI CONFRONTI DEL


**Fallimento CO.BRI. s.r.l., in persona del Curatore,**

- Resistente -

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

Con sentenza del 27/10/2010 questo Tribunale dichiarava il fallimento della società CO.BRI. s.r.l., il cui stato passivo, non opposto, veniva reso esecutivo con decreti del 11 maggio 2012 e del



10 marzo 2015 rispettivamente per le insinuazioni tempestive e per quelle tardive.


Con ricorso presentato il 15/7/2019, la Fagnano s.r.l., poi incorporata nella Sinnica Service s.r.l., proponeva ai creditori un concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 L.F. alle seguenti condizioni:

a) pagamento immediato (dopo l'omologa) ed integrale, delle spese di procedura, del compenso del Curatore Fallimentare, e dei crediti in prededuzione, nel termine che sarà indicato dal Giudice Delegato, per una somma complessiva pari ad € 180.000;

b) pagamento parziale dei creditori ipotecari, ammessi allo stato passivo, limitatamente agli importi ivi indicati, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della omologa del concordato, per una somma pari ad € 350.000;

c) pagamento parziale dei creditori privilegiati, ammessi allo stato passivo, limitatamente agli importi ivi indicati, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della omologa del concordato, per una somma pari ad € 82.000;

d) pagamento parziale dei creditori chirografari, ammessi allo stato passivo,




limitatamente agli importi ivi indicati per un totale complessivo di € 90.000, (corrispondente ad una percentuale pari al 3,50%) entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della omologa del concordato, con rinuncia, da parte dei creditori medesimi, a qualsiasi ulteriore relativa pretesa, diritto, ragione od azione a qualsiasi titolo in dipendenza dei rispettivi crediti;

e) il pagamento dei creditori privilegiati, chirografari, delle spese e degli oneri, come sopra specificato, sarà effettuato dal Curatore, cui si conferisce mandato, secondo le modalità ed i termini di cui alla presente proposta;

Il totale complessivo che si proponeva di corrispondere alla procedura ammonta perciò complessivamente a € 702.000,00 (settecentoduemila/00).

A tale somma andava aggiunta la somma di € 210.375,00 ricavata dalla vendita di n. 3 immobili siti nel Comune di Montescaglioso nell'ambito della procedura esecutiva (come si evince dalla relazione del Curatore del 24/9/2019).

A garanzia e serietà degli impegni assunti, come richiesto dal Giudice Delegato su proposta del



Curatore, la società versava alla procedura la somma di € 210.600,00.

L'assuntore dichiarava di accollarsi l'obbligo di adempiere il concordato contro cessione di tutte le attività fallimentari, ed offriva garanzie mediante il versamento della somma di € 210.600,00.

Avuto il parere del Curatore e non anche del Comitato dei creditori in quanto non costituito, il giudice delegato ordinava la comunicazione della proposta ai creditori.

Con relazione del 4/3/2020 il Curatore dava atto dell'esito delle votazioni, rappresentando che la proposta di concordato era stata approvata con la percentuale del 50,18 %.

Con decreto del 18/5/2020, il G.D., preso atto dell'approvazione della proposta, fissava il termine per la presentazione di eventuali opposizioni, a norma dell'art. 129, co. 2, l.f., e per il deposito della relazione conclusiva.

Nel termine indicato non perveniva alcuna opposizione.


Con ricorso depositato il 26/5/2010, il proponente chiedeva al Tribunale di procedere all'omologazione del concordato.



Con provvedimento del 23/11/2020 il Tribunale fissava l'udienza per la comparizione del legale rapp.te della società ricorrente, del Curatore e di ogni altro interessato assegnando termine per le notifiche di rito.

All'udienza del 23/12/2020 compariva il legale della società ricorrente, nonché personalmente il suo legale rapp.te, insistendo nella omologa del concordato. Compariva altresì il curatore riportandosi alla sua relazione depositata ai sensi dell'artr. 129 co. 2 l.f. in data 25/6/2020.

Con provvedimento del 9/2/2021 emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/12/2020, il Tribunale di Matera, rilevato che per la posizione creditoria n. 11 dello stato passivo "Unicredit Credit Management Bank S.p.A.", nonostante fosse stata depositata, in data 22/2/2018, dalla società Fino 1 Securitisation s.r.l., in qualità di cessionaria dei crediti della Unicredit Credit Management Bank S.p.A., istanza ex art. 115 L.F., era stata convocata per le operazioni di voto della proposta di concordato la società cedente, Unicredit Credit Management Bank S.p.A., disponeva la rimessione in istruttoria al solo fine di acquisire, previa eventuale esibizione




dell'atto di cessione, il voto del reale legittimato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, a cura del curatore, della proposta di concordato prevista dall'art. 125 comma 2 L.F..

Con relazione depositata in data 26/3/2021, il Curatore dava atto di avere provveduto in data 12/2/2021 a comunicare la proposta di concordato alla Fino 1 Securitisation s.r.l., la quale aveva fatto pervenire dichiarazione di voto negativo in data 19/3/2021, oltre il termine di 30 gg. assegnato dal tribunale; richiamando il secondo comma dell'art. 128 l.f., il Curatore comunicava che la Fino 1 Securitisation s.r.l. era consenziente alla proposta di concordato e per l'effetto confermava l'esito finale delle votazioni così come già trasmesso il 4/3/2021 nella relazione ex art. 129 comma 1 l.f..

Sussistono le condizioni di ammissibilità della proposta, come già accertato dal giudice delegato.


La procedura ha avuto regolare svolgimento essendo state rispettate le disposizioni di legge in materia di concordato.

La proposta è stata approvata dai creditori con le prescritte maggioranze, ovvero con il voto favorevole del 50,18% dei creditori rappresentanti



la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come risulta dalla relazione del Curatore del 4/3/2020 confermata dal Curatore con la relazione depositata il 26/3/2021 all'esito della votazione della creditrice Fino 1 Securitisation s.r.l., quale cessionaria di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (posizione creditoria n. 11 dello stato passivo).

A riguardo, va osservato che il termine fissato ai sensi dell'art. 125 comma 2 l.f. dal Tribunale alla Fino 1 Securitisation s.r.l. per esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato era di gg. 30 decorrenti dalla comunicazione, da parte del curatore, della proposta di concordato stessa. La comunicazione effettuata dal curatore per estratto degli elementi essenziali è avvenuta in data 12/2/2021 (all. doc. n. 3 relazione del curatore depositata il 26/3/2021). La circostanza che in data 19/2/2021 la creditrice abbia ottenuto, su richiesta, copia integrale della proposta non vale a procrastinare, alla data di ricezione della documentazione richiesta, la decorrenza del termine, fissata dal Tribunale dalla comunicazione, anche solo per estratto degli elementi essenziali, della proposta, idonea a consentire alla creditrice




di venire a conoscenza della proposta e del suo contenuto, salvo richiedere, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 125 l.f., al Curatore gli elementi ulteriori necessari per la valutazione da effettuarsi sempre nell'originario termine stabilito dal Tribunale; né è ammissibile quanto affermato dalla creditrice nella mail del 16/2/2021 in merito alla nuova decorrenza del termine, non essendo consentito alla stessa di rideterminare arbitrariamente, con una proroga peraltro di pochissimi giorni rispetto alla originaria scadenza, il termine fissato dal Tribunale.

Ne consegue che il dissenso pervenuto dalla creditrice oltre il termine fissato dal Tribunale, non ha effetto, stante il disposto dell'art. 128 comma 2 l.f., in base al quale i creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La procedura di omologazione non consente al Tribunale un'indagine nel merito della proposta, ma solo la verifica della regolarità della procedura.

Il curatore ha depositato la relazione motivata in ordine alla proposta concordataria, in





sostituzione del comitato dei creditori (articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267), ritenendola meritevole di accoglimento sotto i profili della convenienza e della opportunità.

Non sono state proposte opposizioni.

Il tribunale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n° 5/06 e del decreto legislativo 169/07, non deve più procedere alla verifica della convenienza della proposta concordataria.

Quanto alla garanzia offerta, la stessa appare sufficiente e seria, trattandosi di somma di denaro immediatamente disponibile.


Si deve in conclusione omologare il concordato demandando al giudice delegato l'emanazione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dei pagamenti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando;

**omologa** il concordato proposto da FAGNANO S.R.L., ora SINNICA SERVICE s.r.l., con ricorso del 13/7/2019 alle condizioni ivi indicate e da aversi per qui trascritte;

**fissa** termine non superiore a gg. 30 dalla pubblicazione del presente decreto per il pagamento



delle spese di procedura, del compenso del Curatore Fallimentare, e dei crediti in prededuzione per una somma complessiva pari ad € 180.000;


fissa termine di gg. 120 dalla pubblicazione del presente decreto per il versamento da parte della ricorrente sul libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice della residua somma necessaria all'adempimento del concordato;

dispone - condizionatamente all'avvenuto adempimento del concordato - il trasferimento (a spese dell'assuntore) in piena proprietà e senza vincoli (con successiva cancellazione delle ipoteche a spese dell'assuntore) in favore di:

**SINNICA SERVICE s.r.l.** (PI 00375740776), con sede in Tursi (MT) alla Contrada Giardini s.n., in persona del legale rapp.te p.t. e amministratore unico, Mauro Fagnano dei seguenti beni immobili, nei limiti in cui siano di proprietà della società fallita e siano stati acquisiti al fallimento:

**COMUNE DI POLICORO : P.d.L. D12/2b loc. "Porcilotto" : EDIFICATI "T4" E "T5":  
CATASTO FABBRICATI**

FOGLIO	PART.LLA	SUB.	CAT.	CLASSE	CONSISTENZA	SUP.CAT. (Mq)	RENDITA	INDIRIZZO
10	1894	71	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO S1
10	1894	72	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO S1
10	1894	73	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO S1
10	1894	74	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO S1
10	1894	75	In corso di	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO S1





10	1894	59	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO T.
10	1894	109	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 1
10	1894	110	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 1
10	1894	111	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 1
10	1894	116	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 2
10	1894	117	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 2
10	1894	118	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 2
10	1894	123	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 3
10	1894	124	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 3
10	1894	125	In corso di costruz.	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 3
10	1894	60	Lastrico solare	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO T
10	1894	61	AREA URBANA	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO T
10	1894	62	Lastrico solare	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO T
10	1894	126	Lastrico solare	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 4

**COMUNE DI POLICORO : P.d.L. D12/2b loc. "Porcilotto" : EDIFICATI "T4" E "T5":  
SCHEMA DEI B.C.N.C.**


FOGLIO	PART.LLA	SUB.	CAT.	CLASSE	CONSISTENZA	SUP.CAT. (Mq)	RENDITA	INDIRIZZO
10	1894	57	( CORPO SCALA )	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c.
10	1894	63	( CORPO SCALA )	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c.
10	1894	65	( CORPO SCALA )	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c.
10	1894	68	( CORPO SCALA )	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c.
10	1894	70	( CORPO SCALA )	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c.
10	1894	53	QUOTA PARTE TUNNEL GARAGES	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c.
10	1894	54	AREA SCOPERTA	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c.
10	1894	55	AREA SCOPERTA	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c.
10	1894	119	Lastrico solare	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 2
10	1894	120	Lastrico solare	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 2
10	1894	121	Lastrico solare	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 2
10	1894	122	Lastrico solare	==	==	==	==	Via Porcilotto s.c. PIANO 2

**COMUNE DI POLICORO : P.d.L. D12/2b loc. "Porcilotto"**

FOGLIO	PART.LLA	SUB.	CAT.	CLASSE	CONSISTENZA	SUP.CAT. (Mq)	RENDITA	INDIRIZZO
10	1972	==	ENTE URBANO	==	==	1887,00	==	Via Porcilotto s.c.
10	1974	==	ENTE URBANO	==	==	75,00	==	Via Porcilotto s.c.

**COMUNE DI POLICORO : P.d.L. D12/2b loc. "Porcilotto" : AREE EDIFICABILI "T2" E "T3":  
CATASTO TERRENI**

FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE Mq.
10	1970	ULIVETO	1	1607,00



10	1978	ULIVETO	1	7,00
10	1983	FABBR.RURALE	==	480,00
10	1984	AREA URBANA	==	43,00
10	1985	FABBR.RURALE	==	110,00
10	1971	ULIVETO	1	936,00
10	1975	ULIVETO	1	2030,00
10	1977	ULIVETO	1	7,00
10	1737	ULIVETO	1	408,00
10	1738	ULIVETO	1	33,00
10	1980	FRUTTETO	1	1414,00

**COMUNE DI MONTECAGLIOSO : Viale Magna Grecia : EDIFICATI Lotti nn.1 e 2 : CATASTO FABBRICATI**

FOGLIO	PART.LLA	SUB.	CAT.	CLASSE	CONSISTENZA	SUP.CAT. (Mq)	RENDITA	INDIRIZZO
22	2221	26	A/2	3	6.5 Vani	==	537,12	VIALE MAGNA GRECIA PIANO 2
22	2221	13	C/6	2	52 Mq.	==	126,22	VIALE MAGNA GRECIA PIANO S1

**COMUNE DI MONTECAGLIOSO : Via FIRENZE : EDIFICATI Lotto n. 6 : CATASTO FABBRICATI**

FOGLIO	PART.LLA	SUB.	CAT.	CLASSE	CONSISTENZA	SUP.CAT. (Mq)	RENDITA	INDIRIZZO
22	520	4	C/2	5	18 Mq.		35.33	VIA FIRENZE PIANO S1

**COMUNE DI MONTECAGLIOSO : Via XXIV MAGGIO : EDIFICATO Lotto n.7 : CATASTO FABBRICATI**

FOGLIO	PART.LLA	SUB.	CAT.	CLASSE	CONSISTENZA	SUP.CAT. (Mq)	RENDITA	INDIRIZZO
22	555	6	In corso di costruz.	==	==	==	==	VIA XXIV MAGGIO PIANO S2
22	555	7	In corso di costruz.	==	==	==	==	VIA XXIV MAGGIO PIANO S3
22	555	8	In corso di costruz.	==	==	==	==	VIA XXIV MAGGIO PIANO S4
22	555	9	In corso di costruz.	==	==	==	==	VIA XXIV MAGGIO PIANO S5

**COMUNE DI MONTECAGLIOSO : Lotto n.8 : CATASTO TERRENI**

FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE Mq.
28	83	ORTO IRRIGUO	2	2480,00
28	284	INCOLTO STERILE	==	8,00

**COMUNE DI MONTECAGLIOSO : Lotto n.9 : CATASTO TERRENI**

FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE Mq.
22	2220	SEMINATIVO	4	810,00
22	2222	SEMINATIVO	4	1144,00




**dispone** - condizionatamente all'avvenuto  
adempimento del concordato - il trasferimento (a  
spese dell'assuntore) in favore di:

**SINNICA SERVICE s.r.l.** (PI 00375740776), con  
sede in Tursi (MT) alla Contrada Giardini s.n., in  
persona del legale rapp.te p.t. e amministratore  
unico, Mauro Fagnano, di tutte le attività  
mobiliari della procedura come risultanti  
dall'inventario e nella disponibilità del  
fallimento e dei crediti e diritti derivanti da  
azioni sempre limitatamente a quanto di ragione  
della massa societaria, ad eccezione della somma  
ricavata in sede esecutiva dalla vendita di n. 3  
immobili siti nel Comune di Montescaglioso  
nell'ambito della procedura esecutiva;

**rimette** al giudice delegato l'emanazione di più  
particolareggiate disposizioni per l'esecuzione dei  
pagamenti e dei trasferimenti dei diritti;

**manda** al Curatore di provvedere senza dilazione  
alla trascrizione del decreto presso le competenti  
Conservatorie;

**manda** alla Cancelleria di provvedere alla  
pubblicazione ed affissione del decreto, a norma  
dell'art.17 l.f. oltre che alla comunicazione della



stessa al Curatore, al fallito ed all'assuntore  
Sinnica Service s.r.l..

Così deciso in Matera nella Camera di consiglio  
del 7/4/2021.


Il Giudice rel.

Tiziana Caradonio



Il Presidente

Giorgio Pica



**TRIBUNALE DI MATERA**

*Depositato in Cancelleria*

oggi

12.4.2021

**IL CANCELLIERE**

